SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

20º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MARZO 1998

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(637-644-B) ***Disciplina della subfornitura nelle attività produttive,*** risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri, e Tapparo ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 8, 10 e *passim*
CAZZARO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 15
DEBENEDETTI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 10, 12, 18 e *passim*
DE LUCA Athos *(Verdi-l'Ulivo)* 16
DEMASI *(AN)* . . . . . *Pag.* 9
LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 17
LAGO *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . . . 8
MICELE *(Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* 2, 17
MUNGARI *(Forza Italia)* 14, 15
NAVA *(per l'UDR: CDU-CDR-NI)* 16
PALUMBO *(PPI)* 13, 14
WILDE *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . . 8, 12
ZILIO *(PPI)* 10

DL 0726

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(637-644-B) ***Disciplina della subfornitura nelle attività produttive,*** risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri e Tapparo ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive», risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Wilde, Peruzzotti, Tirelli, Serena, Tabladini, Antolini, Avogadro, Bianco , Ceccato, Colla, Jacchia, Lago, Rossi, Visentin, Turini, Pontone, Mantica e Demasi e dei senatori Tapparo, Larizza, Micele, Pappalardo, Bucciarelli e Bedin, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Micele di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MICELE, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge sulla subfornitura, licenziato in sede legislativa dalla X Commissione della Camera nella seduta del 16 marzo, riproduce, in gran parte, quello approvato dall'Assemblea del Senato il 2 aprile dello scorso anno.

Mi limiterò, quindi, ad illustrare soltanto le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, rinviando per il resto alle considerazioni svolte nelle precedenti occasioni di dibattito.

Occorre innanzitutto premettere che le innovazioni rispetto alle quali siamo chiamati ad esprimerci, se in taluni casi sembrano utili ed opportune, in altri appaiono il frutto di una scarsa comprensione delle ragioni che ci avevano portato alla adozione di determinate soluzioni; o, forse, a volte sono dovute alla sopravvalutazione di tesi ispirate e sostenute innanzitutto da alcune rappresentanze delle parti sociali che sin dall'inizio del suo *iter* hanno osteggiato, in ogni modo, questo provvedimento. Complessivamente, però, mi pare di poter dire che l'impianto della legge sia stato salvaguardato, il risultato sia apprezzabile e in grado di cogliere buona parte degli obiettivi cui tende questa iniziativa legislativa, che per un settore notevole del nostro apparato produttivo riveste grande importanza.

Mi pare doveroso, quindi, invitare la Commissione ad esprimersi favorevolmente su questo testo, salvo l'impegno, assunto da noi prima che dal Governo, a monitorarne con attenzione l'applicazione.

Entro subito nel merito delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

I primi due articoli, relativi alla definizione della subfornitura, nell'ambito di applicazione del provvedimento, alla forma e al contenuto del contratto di subfornitura, sono rimasti sostanzialmente inalterati, non avendo rilevanza la modifica del tutto formale apportata al secondo comma dell'articolo 2.

Meritano attenzione, invece, le modifiche introdotte all'articolo 3, oggetto di un lungo e contrastato dibattito. È rimasto sostanzialmente immutato il punto centrale, cioè quello relativo alla fissazione dei 60 giorni quali termini massimi di dilazione dei pagamenti definibili contrattualmente. La Camera ha, però, modificato ed esteso le ipotesi nelle quali in un contratto di subfornitura potrà considerarsi legittima la fissazione di un termine di dilazione dei pagamenti eccedente i sessanta giorni dalla consegna o dalla esecuzione della prestazione da parte del subfornitore, introducendo tuttavia un limite massimo di 90 giorni (che non era presente nella stesura precedente) invalicabile anche nei casi in cui si può procedere all'applicazione delle deroghe alla regola generale dei 60 giorni massimi.

Le condizioni sulla base delle quali sarà consentito derogare al limite generale dei 60 giorni sono state ampliate; infatti, nel testo licenziato dal Senato, si prevedeva un'unica possibilità di deroga nel caso che le parti avessero adottato un contratto-tipo predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio.

Nella nuova disposizione, quale risulta dagli emendamenti approvati alla Camera, invece, è possibile l'adozione di termini più lunghi dei 60 giorni, ma comunque non superiori ai 90, in due diverse ipotesi: in presenza di un accordo nazionale, per il settore od il comparto specifico, sottoscritto in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutte le rappresentanze imprenditoriali presenti nel CNEL competenti per il settore; oppure nel caso in cui un analogo accordo, riferito al territorio di competenza della camera di commercio, venga sottoscritto dalle rappresentanze territoriali degli stessi soggetti legittimati a sottoscrivere gli accordi di cui al punto precedente. La norma ribadisce, poi, analogamente a quanto in precedenza previsto per i contratti-tipo, che gli accordi citati dovranno contenere apposite clausole tendenti a favorire la cooperazione interimprenditoriale, sui versanti della innovazione, della integrazione produttiva e della formazione professionale.

Riferimento comparatistico di tali nuovi meccanismi di contrattazione collettiva, entro i quali potrà inquadrarsi la volontà delle parti nel caso si voglia derogare al limite massimo di dilazione previsto, pare essere quello degli accordi interprofessionali dell'esperienza francese.

La Camera è poi intervenuta per chiarire, laddove ve ne fosse bisogno, che la penale di cui alla norma successiva (comma 3, articolo 3), aggiuntiva rispetto agli interessi moratori automatici ivi previsti e dovuta

automaticamente dal committente moroso per oltre 30 giorni, deve essere rapportata all'importo effettivamente insoluto.

Infine è da tenere presente che sulla questione dei termini di pagamento dovrebbe, finalmente, intervenire a breve l'Unione Europea con una direttiva vincolante per gli stati membri.

La successiva modifica attiene alla norma fiscale (articolo 8) che la Camera ha integralmente sostituito.

La norma licenziata dal Senato tendeva a rendere in ogni caso incontestabile un dato interpretativo che, come ho avuto modo di sottolineare in precedenza, nella stragrande maggioranza dei casi poteva ritenersi pacifico. E ciò soprattutto al fine di rendere evidente l'assurdità della prassi prevalente in questo settore, nel nostro, paese in materia di versamenti IVA. Infatti, mentre risulta difficilmente controvertibile che la maggioranza delle subforniture (produzioni effettuate su commessa) debbano considerarsi, ai fini fiscali, prestazioni di servizio, con la conseguenza che le fatture dovrebbero essere emesse dai subfornitori al momento dell'incasso del corrispettivo, nella prassi esse vengono emesse, e non per caso, quasi sempre in un momento precedente. Con la conseguenza che la stragrande maggioranza dei subfornitori non solo deve aspettare, per incassare i corrispettivi, i termini di pagamento imposti dalla committenza, ma, nel frattempo deve anche anticipare all'erario il 20 per cento di IVA, mentre i committenti, pur non avendo pagato, possono detrarre l'IVA anticipatamente. Questo fatto, insieme con quello dei termini di pagamento (sia quelli pretesi dai fornitori di materie prime e sia quelli imposti dal committente) opera un vero e proprio trasferimento di quote notevoli degli oneri di finanziamento del processo produttivo a carico delle imprese più piccole e più deboli, sottraendo risorse economiche importanti che potrebbero essere destinate a creare nuovi posti di lavoro.

La Camera ha ripreso l'esigenza, anche da noi avvertita durante la fase del dibattito in Aula, ma non concretizzatasi per problemi di copertura finanziaria, di introdurre un meccanismo compensatorio che consentisse di alleviare la situazione di fatto dei subfornitori innanzi descritta, introducendo una qualche agevolazione in grado comunque di compensare le difficoltà segnalate su questo fronte, in speciale modo dai piccoli operatori e dagli artigiani.

L'agevolazione individuata dalla Camera consiste nella possibilità per i subfornitori, nel caso in cui siano stati contrattualmente pattuiti termini di pagamento successivi alla consegna dei beni o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione ed abbiano però emesso comunque fattura, di effettuare il versamento dell'IVA dovuta per quella prestazione trimestralmente, anche nel caso non abbiano optato per questa modalità di assolvimento (anzi anche laddove non potrebbero nemmeno effettuarla) e senza che ciò dia luogo alla applicazione degli interessi dell'1,50 per cento di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Nel caso in cui, invece, non siano stati pattuiti termini dilatati, il pagamento andrà effettuato secondo i canoni ordinari, che, lo ricordiamo,

prevedono come regola generale l'obbligo del versamento mensile. A meno che il soggetto – subfornitore – con un volume d'affari annuo, avente ad oggetto prestazioni di servizio, non superiore ai 360 milioni, o ad 1 miliardo per altre attività, non abbia già optato per il versamento trimestrale; nel qual caso però i versamenti sarebbero comunque gravati, in applicazione dell'articolo 33 sopra citato, dell'1,50 per cento a titolo di interessi. Ne consegue che, sulla falsariga di quanto previsto per altri settori dove si riscontrano problematiche simili, tutti i subfornitori, a prescindere dal proprio volume di affari e dall'esercizio di opzioni, potranno usufruire della trimestralizzazione dei versamenti IVA; ma solo limitatamente alle somme dovute per operazioni derivanti dalla esecuzione di prestazioni per le quali i contratti prevedano il pagamento differito.

Da ciò deriva che, per la stessa impresa, potranno coesistere due diversi regimi di versamento dell'imposta: mensile e trimestrale per subforniture con pagamento differito (senza interessi); trimestrale ordinario (con interessi) e trimestrale per subforniture con pagamento differito (senza interessi).

A ciò consegue la necessità per gli interessati di qualche attenzione in più alle scadenze, ma con il vantaggio di compensare i costi derivanti dalla esposizione finanziaria che la situazione di fatto oggi impone per il fatto di essere sostituti d'imposta dei loro committenti.

Con il successivo articolo 9 si era inteso introdurre anche nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di comportamento contrario ai princìpi della libera concorrenza: l'abuso di dipendenza economica.

La Camera ha mantenuto il testo dell'articolo, introducendovi però una modifica di non poco conto: la nuova fattispecie non si inserisce più nell'ambito della disciplina generale della concorrenza (viene meno, infatti, ogni riferimento alla legge n. 287 del 1990), collocazione questa ritenuta impropria dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale la disciplina delle patologie derivanti dal rapporto tra le parti va inquadrata nell'ambito delle norme civilistiche relative alle obbligazioni e ai contratti. Ciò comporta almeno due effetti: innanzitutto, l'abuso di dipendenza economica non è più una fattispecie generale nel senso che difficilmente potrà trovare applicazione al di fuori dei rapporti di subfornitura, malgrado problematiche analoghe a quelle che si riscontrano in questo settore vi siano anche in altri settori (ad esempio nei rapporti commerciali con la grande distribuzione); in secondo luogo, la fattispecie fuoriesce dalla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la conseguenza che l'attivazione del rimedio che si va predisponendo, al fine di limitare i danni che derivano dall'uso distorto di uno strapotere contrattuale, rimane affidata alla capacità delle parti deboli.

Si rientra, quindi, nell'ambito della disciplina privatistica, e viene conseguentemente anche a mancare la possibilità che ad attivare il nuovo strumento giuridico di tutela siano soggetti non direttamente parti del rapporto o, quantomeno, una tale possibilità viene fortemente messa in discussione. Si pensi invece a quanta importanza, e non a caso, hanno assunto nella disciplina dei rapporti contrattuali con i consumatori

(anch'essi tutelati sul piano pubblicistico in quanto contrattualmente deboli) gli interventi delle loro associazioni di rappresentanza.

Tale impostazione appare coerente con il parere espresso in data 11 febbraio 1998 dall'Autorità garante della concorrenza; non si può tacere tuttavia che la scelta adottata non appare tra le più felici.

Innanzitutto si deve rilevare che le motivazioni a sostegno della necessità di adottare una soluzione di questo tipo non appaiono del tutto convincenti. Anche se è vero che il dato letterale della legge n. 287 del 1996 richiama tra i criteri interpretativi della stessa normativa esclusivamente l'esperienza maturata in materia a livello comunitario, ci pare forzante derivare da ciò che la disciplina nazionale debba conseguentemente essere solo una pedissequa riproposizione di quella comunitaria.

In tal senso molto più corretta appariva, ed appare, ancora oggi, l'impostazione, alla quale il Senato si era strettamente attenuto, espressa nella precedente segnalazione che l'Autorità aveva emanato il 20 giugno 1995.

Allora l'Autorità aveva preliminarmente rilevato che «l'obiettivo di garantire... una maggiore trasparenza e certezza nelle transazioni commerciali tra imprese appare meritevole di una valutazione positiva dal punto di vista del funzionamento del mercato e conforme all'indirizzo comunitario espresso nella Raccomandazione ... sui termini di pagamento contrattuali...».

Dopo di che il parere affermava che «non appare condivisibile ... nè dal punto di vista logico, nè da un punto di vista strettamente giuridico, l'unificazione in una medesima fattispecie di divieti (di abuso di posizione dominante e di dipendenza economica) rispondenti a presupposti e caratteristiche tra loro differenti» e indicava anche la strada attraverso la quale pervenire correttamente alla identificazione della nuova fattispecie, che, evidentemente, era ritenuta compatibile con la disciplina generale sulla concorrenza, stante la successiva affermazione secondo la quale: «ove si ritenga (da parte del Parlamento) che una normativa che garantisca in senso più ampio una maggiore equità nei rapporti contrattuali di subfornitura ... rappresenti un ulteriore elemento costitutivo di un efficiente funzionamento del mercato, occorrerà identificare, come avvenuto in altri paesi comunitari, una specifica e distinta fattispecie che corrisponda a propri canoni ermeneutici».

Il nuovo testo dell'articolo 10, infine, è stato innovato sia introducendo un tentativo obbligatorio di conciliazione, preliminare dell'arbitrato, che rimane facoltativo, sia modificando la precedente previsione in materia di arbitrato, ma sempre nello spirito di una utilizzazione delle strutture delle camere di commercio come sedi privilegiate per una composizione degli interessi.

Il tentativo di conciliazione è opportunamente racchiuso in termini temporali piuttosto ristretti, che decorrono dallo scadere del termine definito contrattualmente per la effettuazione delle contestazioni sulle subforniture da parte del committente.

Non ne viene definita la procedura, che, pertanto, potrebbe essere lasciata alla disciplina dei regolamenti camerali, o, eventualmente, degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 3.

Nel caso di esito negativo si darebbe luogo ad un arbitrato con il procedimento disciplinato dal codice di procedura civile utilizzando la nuova commissione arbitrale istituita con la riforma del sistema camerale.

È stata da ultimo inserita una norma transitoria, che prevede l'entrata in vigore della legge 120 giorni dopo la pubblicazione, evidentemente finalizzata a consentire di realizzare gli accordi interprofessionali di cui all'articolo 3.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi resta che rinnovarvi l'invito caloroso ad approvare rapidamente la legge, nella consapevolezza che essa rappresenta un utile ed equo compromesso tra le varie esigenze in campo, quelle cioè di eliminare o quanto meno di attenuare alcuni elementi fortemente distorsivi della concorrenza e quelle di salvaguardare l'autonomia contrattuale delle parti.

Subito dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati, un autorevole rappresentante del mondo imprenditoriale, da sempre convinto animatore del fronte contrario alla legge, ha scritto che con questo atto il Parlamento toglie un altro pezzo di libertà nel nostro paese e contribuisce a dare una consistente spinta in favore dell'illegalità dilagante in Italia.

Molto più pacatamente a me pare si possa dire che questa legge tenta di correggere l'anomalia che caratterizza il mondo della subfornitura in Italia, non riscontrabile in altri paesi dell'Unione europea, che dà luogo alle seguenti situazioni, che abbiamo tutti più volte segnalato e sottolineato: l'Italia ha i termini di pagamenti più lunghi d'Europa; i committenti sono portati ad allungare all'infinito i termini di pagamento e, non essendoci nella generalità dei casi contratti scritti, non pagano nè interessi nè penali; il fornitore è tenuto al versamento dell'IVA al momento dell'emissione della fattura e il committente, senza aver effettuato il pagamento della fornitura, detrae il corrispondente dell'IVA; c'è un forte squilibrio dei rapporti di forza tra committente e subfornitore il quale, il più delle volte, deve sottostare alle condizioni imposte dal committente pena l'espulsione dal mercato.

Correggere queste distorsioni non può essere interpretato nè come volontà di limitare la libertà, nè come intento di favorire l'illegalità; significa, invece, introdurre regole in un settore nel quale vige la legge del più forte, operando una necessaria correzione per il ripristino di una situazione di *par condicio* tra i soggetti in campo.

L'attesa che c'è nel mondo delle piccole e medie imprese per questo provvedimento è grande; alla sua definizione nel corso di questi tre anni la Commissione industria del Senato ha lavorato, nelle sue espressioni di maggioranza e di opposizione in un confronto serrato ed impegnato che oggi deve trovare la naturale conclusione nell'approvazione definitiva della legge che, io mi auguro, avvenga con un largo consenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAGO. Signor Presidente, devo onestamente dire che queste modifiche che sono state apportate segnatamente all'articolo 8 e in parte all'articolo 3 non mi sono affatto piaciute. Infatti, analizzando il testo, non è vero che il pagamento dell'IVA viene dilazionato nel tempo. Basta considerare l'esempio di una azienda che, fatturando il 31 marzo, è comunque obbligata a pagare l'IVA il 5 aprile. Pertanto, non è vero che la paga dopo tre mesi, perchè con il regime trimestrale dell'IVA si effettua il calcolo ogni tre mesi, non tre mesi dopo la singola fattura. Ad aprile si pagano pertanto le fatture del trimestre da gennaio a marzo. Se quindi, come dicevo, si emette una fattura il 31 marzo, comunque si deve versare la relativa IVA il 5 aprile.

Questa è pertanto una norma che non mi trova assolutamente d'accordo. Posso anche capire che quanto era previsto sia stato in qualche modo «rattoppato» dal Governo, perchè il Governo ha fatto in modo che si possa introitare l'IVA il prima possibile, ma c'era una norma molto più equa che faceva sì che nessun fornitore fosse penalizzato, nè che lo fosse il Governo. L'IVA veniva defalcata nel momento in cui veniva pagata e non come avviene adesso. Questa norma ci sembra assolutamente inaccettabile e secondo me – ripeto – era meglio un sistema per il quale il singolo è costretto a pagare l'IVA quando la incassa, non prima o a 30 o a 60 giorni. Dato il regime trimestrale esistente, sono assolutamente dispiaciuto per questa modifica introdotta dalla Camera dei deputati. Peraltro, saremo quasi obbligati a votare a favore perchè non vogliamo allungare questa «storia» che in un anno ha ormai stranamente trovato tanti ostacoli e tanti elementi contrari, con una notevole crescita della confusione. Non vorrei peraltro che i 120 giorni previsti per individuare accordi di categoria fossero una presa in giro: se un accordo non lo hanno trovato in due anni, figuriamoci!

WILDE. Signor Presidente, sono d'accordo con il collega Lago, però vorrei ricordare che l'introduzione di questo emendamento cui egli fa riferimento era stata già tentata in Senato. Noi lo avevamo respinto, secondo il parere anche del Sottosegretario per le finanze.

Quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, rappresenta una disciplina che avevamo sempre ritenuto non accettabile, ed infatti non era stata accettata. Il senatore Carpi per mesi aveva sostenuto questa posizione. Poi però si prevede questo periodo di tempo affinchè si realizzi un accordo d'intesa fra le associazioni di categoria, e contemporaneamente ci troviamo il termine dei 60 giorni più altri 30. Credo che questo voglia dire che tale accordo possa essere stabilito dalle associazioni iscritte al Ministero e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e quindi tra le associazioni, non tra i liberi imprenditori o dalla committenza. Si diventa quindi molto centralisti prevedendo una norma che sarà praticamente anche difficile da applicare in determinati casi. Si parla peraltro, a livello di camere di commercio, sempre dei rappresentanti di queste as-

sociazioni di categoria, e quindi si mettono sempre da parte gli imprenditori. C'è sempre un forte livello di dirigismo, si è tornati al livello che voleva la Confindustria.

Noi non siamo d'accordo con questa nuova interpretazione, così come non siamo d'accordo sui 120 giorni di tempo in attesa che vengano stipulati gli accordi, cioè i protocolli. Riteniamo che sarà comunque molto difficile in 120 giorni mettere d'accordo le varie associazioni di categoria, della grande e della piccola impresa. Voteremo comunque a favore di questo disegno di legge perchè vi è una forte esigenza da parte della piccola impresa di non subire la posizione dei grandi, però voglio segnalare un grande «inciucio» tra PDS e Forza Italia in relazione ad un emendamento dell'onorevole Masiero che alla Camera ha proposto questa soluzione. Ho avuto un confronto con il relatore che era l'onorevole Rossi di Rifondazione Comunista, il quale in quelle occasioni ha sempre detto che, se si fosse modificato il testo, lui si sarebbe ritirato. Noto che il testo è stato modificato e di molto, ma Rossi è ancora lì! Comunque, in relazione alle esigenze della piccola e media impresa, noi voteremo a favore e ci auguriamo che il provvedimento venga approvato oggi.

DEMASI. Signor Presidente, c'è ben poco da aggiungere a quanto già detto. Credo che mai come oggi pomeriggio tutta la Commissione si possa ritrovare nella relazione del senatore Micele che, con una grande onestà intellettuale, ha evidenziato un fatto da registrare con amarezza. Inizialmente il disegno di legge era partito per tutelare i piccoli nei confronti dei grandi, i deboli nei confronti dei forti. È venuto fuori alla fine, probabilmente nel desiderio di miglioramento (ma non sempre il meglio è amico del bene), un provvedimento che continua a garantire le posizioni di chi è forte e salvaguarda i diritti dello Stato per quanto riguarda il prelievo fiscale, mentre gli unici che sortiscono risultati ben al di sotto delle aspettative minime possibili, sono appunto coloro i quali sono stati sistematicamente vittime nel rapporto di subfornitura.

Quest'aspetto lo cogliamo non solo nella modifica dell'articolo 3, che poi rappresenta per certi versi il punto centrale della discussione, ma anche in alcune altre parti del testo modificato. Mi riferisco per esempio all'articolo 9, nel quale si introduce un termine di indeterminatezza che potrebbe aprire un contenzioso enorme con esiti prevedibili sfavorevoli per i più deboli. Il testo approvato dal Senato recitava: «Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un significativo squilibrio di diritti e di obblighi»: «significativo squilibrio» è secondo me uno squilibrio che viene avvertito, ma che non necessariamente deve essere quantificato. La Camera dei deputati ci ha rinviato il seguente testo: «Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi». Parlare di «eccessivo squilibrio» comporta quantitativamente la specificazione del significato di attribuzione. Vi rendete perfettamente conto che, ove mai si aprisse un conten-

zioso, ci troveremmo di fronte ad una indeterminatezza difficilmente sanabile. E siccome il contenzioso, evidentemente aperto da chi presuma leso un proprio diritto, sarebbe probabilmente avviato dalla parte più debole, questa indeterminatezza si risolverebbe alla fine in un danno proprio per il più debole.

Senza reintrodurre ora concetti che sono stati elegantemente, oltre che sapientemente, espressi dal senatore Micele e poi dai senatori Lago e Wilde, devo riconoscere che oggi ci troviamo nelle condizioni di coloro i quali furono invitati a prendere determinate decisioni «turandosi il naso». Per evitare lungaggini ulteriori, siamo costretti a licenziare un provvedimento di cui non credo il Senato possa andare orgoglioso; infatti, probabilmente, tutte le conclusioni cui l'Assemblea del Senato era pervenuta erano di gran lunga più obiettive di quelle che noi oggi ci troviamo, in via definitiva, a ratificare.

ZILIO. Signor Presidente, condivido alcune positive osservazioni sul testo approvato dalla Camera dei deputati – anche se in certi punti esso appare riduttivo rispetto a quello licenziato dal Senato – perchè mi sembra siano stati introdotti significativi miglioramenti, in particolare alle norme contenute nell'articolo 10, concernenti la conciliazione e l'arbitrato.

Non mi soffermerò sui particolari già evidenziati, che in parte condivido, ma vorrei osservare che è trascorso quasi un anno dalla data in cui abbiamo approvato in prima lettura il testo di questo disegno di legge in Senato (per l'esattezza, il 2 aprile 1997); pertanto, se questo testo verrà modificato anche solo di una virgola, forse passerà un altro anno prima che possa essere approvato. Ricordo, però, che milioni di operatori del settore delle subforniture attendono l'approvazione di una legge in materia (anche se forse ne aspettano una migliore di quella che licenzierà il voto finale di codesta Commissione in sede deliberante) e non ritengo che si possa arrecare loro ulteriore danno facendo ritardare di un altro anno l'approvazione di questo disegno di legge.

DEBENEDETTI. Vorrei sapere, innanzitutto, quale sarà il termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, lei – come me – è un esperto conoscitore dei lavori parlamentari e sa quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti, per prassi, viene fissato alla conclusione della discussione generale; pertanto, il Presidente stabilirà il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti dopo che sarà ultimata la corrente fase procedurale.

DEBENEDETTI. Intervenendo in sede di discussione generale, vorrei osservare che il disegno di legge in esame merita seria attenzione anche da parte di coloro che, come me, ad esso si sono opposti, poichè sicuramente, in un modo o in un altro, il procedimento verrà varato.

Vorrei evidenziare nuovamente – perchè si tratta di un'osservazione collegata a quanto affermerò tra breve – l'ambivalenza del disegno di legge al nostro esame. Il suo principale difetto, che non mi stancherò mai di ripetere, è nella stessa definizione contenuta all'articolo 1. Se consideriamo questo disegno di legge avendo in mente certe fattispecie (ad esempio, quelle relative a coloro che fanno asole o attaccano bottoni), esso appare senz'altro lodevole, commendevole e sostenibile. Tuttavia l'articolo 1 non limita nè definisce le fattispecie, e così esso finisce per risultare contrario all'interesse generale.

Credo che ciò vada tenuto presente soprattutto nell'odierna discussione che può essere svolta (non vorrei dare al Presidente un'ulteriore occasione di richiamare il Regolamento o meglio la mia conoscenza dello stesso) soltanto in relazione alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che riguardano principalmente il comma 2 dell'articolo 3.

Non si può affermare che il comma 2 dell'articolo 3 sia tanto diverso da quello contenuto nel testo licenziato dal Senato, ma esso continua a colpirmi per la sua rigidità. In questi giorni (so che in proposito non troverò ascolto presso il Presidente) stiamo «predisponendo» un'altra rigidità che quasi tutti riconoscono foriera di danni, quella che vorrebbe fissare per legge l'orario di lavoro. Si tratta sempre dello stesso errore: non si comprende che nei rapporti economici le parti individuano autonomamente un loro equilibrio e che, intervenendo con lo strumento della legge, si commette un errore di cui alla fine pagheranno le conseguenze proprio i soggetti più deboli. D'altra parte, perchè mai dovrebbero pagarle i più forti? Se così fosse, non sarebbero più tali!

Al comma 2 dell'articolo 3 è stato inserito il termine «non eccedente i 90 giorni», ma l'importante è che esso sia indicativo e non prescrittivo. A mio avviso, il fatto che il legislatore dia orientamenti, anche al fine di prevedere un'accelerazione dei termini di pagamento, è legittimo e forse anche utile; tuttavia considero molto negativo il fatto che il mercato venga in qualche modo «imbracato», oggi con la fissazione di un termine per i pagamenti, un domani con quella degli orari di lavoro.

Considero molto negativo il messaggio di cultura economica che ciò implica. Si afferma, ad esempio, che abbiamo i termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli degli altri paesi: può darsi; ma bisognerebbe aggiungere che anche la nostra economia è molto diversa dalle altre: solo per fare un esempio, abbiamo una quantità di lavoratori autonomi enormemente maggiore. Per alcuni è un bene, per altri un male: ma è certo che ciò deriva dalla rigidità delle norme sul lavoro. E si vorrebbe compensare tutto ciò con ulteriore rigidità! Probabilmente la situazione non cambierà; la negatività del messaggio ha conseguenze peggiori ancora della norma stessa.

Vorrei disporre, inoltre, di un altro po' di tempo per riflettere e per documentarmi in relazione all'articolo 8. Mi è sembrato di cogliere quasi un elemento di sottile ironia nell'elencazione dei compiti che si attribuiscono (ovviamente sempre ai soggetti deboli) in ordine alla tenuta dei libri contabili e alla maggiore attenzione da porre per avere vantaggi; certo, co-

noscendo la finezza del relatore Micele, credo che vi sia stata effettivamente una sottile ironia, che non si può non condividere.

Ritengo che quanto affermato poc'anzi dai colleghi Lago e Wilde circa il pagamento al momento dell'incasso risponderebbe a criteri di equità, ma non so proprio come si possa fare nel caso in cui, ad esempio, si incassasse una parte o un acconto del dovuto: forse si pagherebbe sull'acconto? Insomma, mi sembra che si crei una complicazione.

WILDE. E se non pagano, cosa accade?

DEBENEDETTI. Forse interrompono le forniture! Sicuramente c'e gente che non paga e c'è anche gente che fallisce: anzi speriamo che sia così, perchè se non vi fosse anche la morte, saremmo troppi al mondo! Ciò riguarda ancora l'articolo 1: chi non è pagato è uno di quelli che hanno avuto «le conoscenze di modelli e di prototipi forniti» oppure no? È questo il punto. Chi fa asole sulle camicie e non viene pagato, non le fa più. Invece se il subfornitore è un'impresa che fornisce degli impianti e non viene pagato probabilmente «resta in sofferenza» per un anno. È la stessa cosa: l'errore è l'assenza di definizione.

Quello che veramente mi lascia più perplesso, a parte le altre cose su cui comunque dovremmo avere un attimo di riflessione, è quanto hanno detto prima il relatore e il senatore Demasi sull'articolo 9. Prescindiamo per un attimo dal fatto che io voterò comunque contro per coerenza con la mia posizione, ma ci rendiamo conto di cosa può succedere di questo articolo 9 in mano alle interpretazioni da parte della magistratura inquirente? Su questo veramente si può dar luogo ad «eccessivo squilibrio». Cosa vuol dire «squilibrio di diritti e di obblighi»? Cosa vuol dire «eccessivo»? Pazienza che si facciano tante leggi (in fondo è un po' il nostro mestiere); ma che si alimenti la possibilità di contenzioso è assurdo. Ma il colmo dell'assurdo è che alla fine si prevede che, se c'è abuso di dipendenza economica, il patto è nullo. Con il che chi ha dei diritti non li può neanche far valere. Cioè: se uno è oggetto di abuso, non può far valere i suoi diritti: francamente non riesco a capire.

Nè la norma potrebbe essere emendata: rimettendo il termine «significativo» al posto di «eccessivo»? E – ripeto – cosa vuol dire «squilibrio di diritti e di obblighi»? Vorrei che qualcuno mi facesse un esempio di tale squilibrio. Non si può trattare infatti del pagamento, perchè quello è già stato stabilito prima; non può essere il ritardo, perchè quello non è un diritto nè un obbligo ma un abuso già sanzionato dal codice civile.

Voglio poi aprire una piccola parentesi con riferimento al comma 3 dell'articolo 3. Bisognerà fare attenzione a che gli interessi non diventino superiori al tasso di usura; questo è un altro aspetto che dovrebbe essere messo a punto.

Mi sembra invece saggio il fatto di aver previsto 120 giorni di tempo per l'entrata in vigore per dare la possibilità quanto meno di tentare di realizzare quanto previsto dalla legge. Certamente ci sarà qualcuno che vorrà essere il primo ad applicare questa legge nelle sue ipotesi sanzionatorie,

perchè sarebbe di certo una cosa che darebbe luogo ad una qualche popolarità. Per questo sarebbe anzi bene che il termine fosse allungato.

PALUMBO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, soprattutto in quanto stimolato dai rilievi del senatore Debenedetti. Mi sembra che in sostanza si possa condividere l'esigenza di approvare il disegno di legge senza ulteriori modifiche. Vi sono infatti le ragioni di fondo già illustrate dal relatore e da altri intervenuti. Peraltro, per la verità, mi sembra anche che l'impianto complessivo del provvedimento non sia risultato stravolto dagli interventi di modifica che sono stati effettuati presso la Camera dei deputati. La teoria, che mi sembra essere sostenuta dal senatore Debenedetti, che non si può intervenire nei rapporti economici, è una strana teoria, nel momento in cui siamo poi consapevoli del ruolo che lo Stato recita attraverso l'approvazione di provvedimenti che hanno almeno la finalità di dare sostegno ad alcuni settori (lo abbiamo visto ad esempio con la rottamazione). Si può immaginare allora che lo Stato intervenga non a sostegno di un singolo settore, ma a prestare tutela al contraente più debole attraverso dei provvedimenti legislativi. È peraltro un principio che il nostro ordinamento riconosce. Vi è un istituto di diritto civile che si chiama rescissione *ultra dimidium* che prevede la rescissione del contratto quando esso è posto in essere in stato di bisogno da parte del contraente, il quale accetta condizioni iugulatorie. È questo un istituto che peraltro fa parte del sistema codicistico, e mi sembra che questo provvedimento in qualche modo sia esattamente in linea con tale principio, gli dia attuazione e concretezza in un settore diverso quale quello del rapporto di subfornitura che, per la sua peculiarità, identifica proprio nella subfornitura questa condizione di debolezza nei confronti dell'altro contraente. Ci si preoccupa quindi di prestare tutela e non in una maniera che ribalta i rapporti tra i contraenti, ponendo magari il contraente più forte in una condizione di sudditanza o di subalternità nei confronti del subfornitore.

Per quanto riguarda l'accenno fatto all'ipotesi di rientrare nelle condizioni per cui si possa addirittura parlare di tassi di interesse di usura, devo dire che siamo nell'ambito di parametri che sicuramente non consentono i rilievi che abbiamo svolto in materia di usura. In ogni caso, poichè questo tasso è determinato da un provvedimento normativo, è chiaro che non si può assolutamente incorrere in quella previsione di interessi usurai applicati al di fuori di qualsiasi legittimazione di carattere normativo. In questo caso è la legge che lo prevede e quindi non è necessario parlarne.

Vorrei poi aggiungere qualcosa con riferimento all'articolo 9. Non ho ascoltato le osservazioni critiche del relatore, però mi sembra che l'intervento di modifica della Camera (non ho letto gli atti della X Commissione dell'altro ramo del Parlamento) voglia rendere più evidente lo squilibrio che c'è tra la prestazione e la controprestazione per individuare eventualmente un caso di evidente patologia del rapporto contrattuale. Tra l'altro, mi pare che ciò richiami esattamente il concetto già presente nel codice civile in materia di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità quello, cioè, secondo il quale in un rapporto tra due prestazioni, per eventi impre-

vedibili, che non mantengano quel necessario equilibrio che rende fisiologico il rapporto tra prestazione e controprestazione, è possibile dare luogo all'istituto che risolve il vincolo contrattuale.

Mi sembra che la Camera dei deputati si sia preoccupata di specificare meglio il concetto di squilibrio legato alle condizioni che rendono evidente la patologia del rapporto contrattuale; pertanto, anche sotto questo profilo, non mi pare che ci si debba «stracciare le vesti» per la modifica che è stata apportata.

Tra l'altro, ritengo che la giurisprudenza sarà in grado di stabilire in modo molto pertinente, tenendo conto delle condizioni ordinarie dei contratti, in quale misura i diritti e gli obblighi possano dare luogo alla condizione di eccessivo squilibrio che determina la situazione di dipendenza economica.

Quindi, alla luce di queste brevi considerazioni, preannuncio il mio voto favorevole, analogamente a quello già dichiarato dal collega Zilio, al disegno di legge in esame, auspicando che la votazione possa avvenire in tempi molto ristretti.

MUNGARI. Signor Presidente, mi pare che le correzioni apportate dalla Camera dei deputati in qualche modo abbiano migliorato il testo del disegno di legge in esame. Mi riferisco, in particolare, alla soppressione dell'articolo 8 del testo licenziato dal Senato, che prevedeva una definizione della prestazione di servizi molto equivoca e che comunque poteva creare problemi interpretativi in riferimento all'oggetto ordinario di un rapporto commerciale che – bisogna precisarlo – consiste nella prestazione di beni e servizi.

Vorrei soffermarmi, inoltre, sull'articolo 9 – che rappresenta forse il punto più controverso – affrontato anche dai senatori Demasi, Debenedetti e Palumbo. Effettivamente, se si rilegge tale articolo, dal punto di vista giuridico si può notare che si tratta di una norma forzata e di dubbia applicazione in sede giurisprudenziale. Francamente, se dovessi rivolgere una critica, direi che – come è stato già accennato – il concetto ipotizzato di dipendenza economica di per sè non rientra nella previsione del legislatore, se non al fine di comminare una specifica sanzione; averlo previsto, però, è funzionale al fatto che nella pratica commerciale vi sono condizioni obiettive differenti, qui indicate nella mancanza di contraenti alternativi.

Certamente è fondato il riferimento all'equivocità della modifica apportata con la sostituzione dell'aggettivo «significativo» con quello «eccessivo», perchè per quanto io ne sappia – tranne il caso citato dal senatore Palumbo – esso non ha riscontri, anzi devo dire che questo squilibrio...

PALUMBO. L'unico termine utilizzato nel codice civile è «eccessivo».

MUNGARI. Sopraggiunge, però, in sede di risoluzione del contratto e non in quella di costituzione del rapporto, perchè non è previsto lo squilibrio, se non in caso di rescissione, cui si è riferito il senatore Palumbo.

L'altro caso è quello che riguarda il contratto a prestazioni corrispettive concluso in condizioni di pericolo, del quale si prevede che si possa chiedere la risoluzione. Se si «subisce» un contratto, con un sinallagma, in base ad un rapporto commutativo che non corrisponde ad un criterio di equità, se ne chiede la risoluzione. Tuttavia il legislatore – e per questo motivo voterò a favore del provvedimento – ha tenuto conto di un'esigenza pratica: la sanzione dovrebbe consistere nella potestà di chiedere la risoluzione del rapporto, ma ciò non va nell'interesse del contraente svantaggiato e, pertanto, il legislatore ha cercato di conciliare le due esigenze, salvaguardando il rapporto e dichiarando nulla la norma laddove sia viziata. Quanto poi alla disposizione in via generale contenuta nel comma 3 dell'articolo 9, secondo la quale «il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo», rilevo che la stessa, pur ispirata da un'esigenza di tutela del subfornitore, quale contraente più debole, potrebbe non essere sufficiente. Se, ad esempio, si subisce l'interruzione arbitraria del rapporto, a cosa serve la nullità del patto? E a cosa serve se l'abuso consiste nel rifiuto di vendere o di comprare certe merci? Forse il legislatore avrebbe dovuto prevedere, a tutela del contraente più debole, una situazione che tenesse conto anche di queste fattispecie pratiche! Ciò premesso, confermo a nome del mio Gruppo il giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dall'aumento del numero degli interventi in discussione generale, mi sembra che si contravvenga all'esigenza espressa di approvare rapidamente il disegno di legge.

CAZZARO. Signor Presidente, anche in questa occasione, come in altre, ho prestato particolare attenzione alle argomentazioni addotte contro il provvedimento in esame da parte di certi rappresentanti della Confindustria, di alcuni commentatori ed anche del senatore Debenedetti. Evidentemente tali argomentazioni non ci hanno convinto, seppure riconosciamo il fatto che il disegno di legge in esame intervenga su un settore e su problemi in merito ai quali sarebbe stato preferibile non intervenire.

L'anomalia non sta nel fatto che si intervenga con un provvedimento legislativo, quanto nel fatto che lo si faccia in un settore caratterizzato da una serie di degenerazioni che non trovano riscontro in altri paesi europei: pertanto, era opportuno intervenire in tal senso.

Vorrei ricordare poi che, in occasione della prima lettura presso il Senato, il lungo *iter* legislativo di questo disegno di legge venne sospeso per ben quattro mesi, o forse più, per dare la possibilità alle organizzazioni imprenditoriali di trovare un'intesa su una serie di punti, che avrebbe reso in larga parte inutile il provvedimento stesso; ciò, invece, non è avvenuto, e si è resa quindi necessaria un'azione di questo tipo.

A mio avviso, ci troviamo di fronte ad un provvedimento equilibrato, frutto di mediazioni e di attenti approfondimenti su un argomento così complesso.

Credo che il relatore abbia ben argomentato l'insieme del provvedimento, formulando giudizi anche sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Ritengo, quindi, che non siamo di fronte ad un «inciucio», ma ad un provvedimento legislativo che, anche in una situazione così delicata, è riuscito a prevedere un insieme di equilibri per il quale si può pervenire ad un giudizio sicuramente positivo.

Vorrei ricordare, proprio per contestare l'osservazione che il mercato deve trovare il suo equilibrio, che è difficile capire quale equilibrio vi possa essere in una situazione in cui la subfornitura può avvenire «a cascata», fino a condizioni di schiavismo e senza alcun tipo di controllo. Quale equilibrio c'è in una situazione di mercato in cui le variazioni alle commesse possono avvenire unilateralmente? Quale equilibrio c'è in una serie di altre situazioni, come ad esempio quelle riguardanti l'IVA, laddove si può vedere che chi non paga beneficia della situazione ed incassa i soldi relativi all'IVA mentre invece c'è chi non ha incassato e deve comunque pagare? Vi è invece la necessità di intervenire e credo che il punto per il quale possiamo andare fieri è che in Senato abbiamo fatto un buon lavoro, su cui la Camera ha potuto poggiarsi e rispetto al quale non è stato possibile scardinare una serie di norme forti e largamente motivate. Pertanto l'impianto della legge è stato salvaguardato e confermato.

Credo che possiamo andar fieri anche di un altro punto, cioè che con questo provvedimento e con il dibattito che ha prodotto nel paese si è realizzato un livello più avanzato di dibattito politico e culturale, un livello più alto nel confronto anche tra le imprese, nel quale si assume un elemento nuovo. Infatti, nel momento in cui parliamo di impresa ormai come sistema, laddove la grande impresa, utilizzando un insieme di subfornitori, rappresenta appunto un sistema, occorre che il tutto sia improntato ad una logica di collaborazione, di cooperazione, di programmazione, comunque non certo impostato sulla logica della sopraffazione del più forte, con squilibri e ingiustizie che vanno poi a condizionare le stesse possibilità di esprimere le potenzialità che abbiamo. Per queste ragioni esprimo il voto favorevole mio personale e del mio Gruppo.

DE LUCA Athos. Credo che chiunque abbia avuto esperienze locali e sul territorio dei guasti provocati dalla giungla e dall'inquinamento che ha determinato l'assenza di regole in questo settore, trovi oggi comunque soddisfazione per il varo di questa norma, al di là del fatto che il testo non sia quello che noi avevamo licenziato. Mi sembra però che politicamente e moralmente questo sia un testo che ha la sua efficacia e la sua importanza, e credo che tutti i colleghi, al di là delle battaglie di bandiera di ciascuno, debbano assumersene la responsabilità di fronte al paese.

NAVA. Signor Presidente, credo che dopo il lungo travaglio della gestazione del disegno di legge la conclusione positiva renda conto a tutti

dell'importanza del dispositivo, teso sì a regolare uno spazio di libertà importante nella storia civile ed economica dell'Italia, ma anche a tentare di eliminare le situazioni di difficoltà e direi anche le patologie enormi esistenti all'interno delle relazioni tra i committenti e i subfornitori.

Esprimo comunque l'auspicio che la legge, quali che siano i suoi limiti e le difficoltà di azionare meccanismi di promozione di nuove relazioni industriali, consenta nel tempo di inserire eticamente la posizione dell'impresa italiana nel contesto europeo e renda possibile la crescita della civiltà e dell'economia italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo in questo periodo ha seguito il provvedimento in esame sottolineando la necessità e l'urgenza di arrivare a regolamentare una situazione specifica, anche se forse con un contratto atipico e con tutte le difficoltà conseguenti. Debbo dire che un anno fa avevo posto alcune questioni che sono state poi recepite in sede di approvazione qui al Senato. Le modifiche che sono state apportate dalla Camera sono frutto di una riflessione di tutte le forze politiche. Si è comunque trovato un punto di mediazione rispetto a quelle modifiche facendo concorrere tutte le forze politiche, non solo quelle orientate ad una maggiore attenzione verso i deboli, tentando di comprendere anche le difficoltà dell'impresa in questo difficile momento.

Sono quindi state trasmesse a questo ramo del Parlamento le modifiche apportate dalla Camera; sono state accolte alcune esigenze, come ad esempio quella di prevedere i 120 giorni per l'entrata in vigore del provvedimento in modo da farlo accogliere in maniera morbida, mettendo le aziende nella condizione di recepirlo in maniera adeguata. Debbo dire che questo ulteriore sforzo di modifica tende a trovare quante più possibili convergenze intorno al disegno di legge. Il Governo ha accompagnato questo sforzo coadiuvando l'iniziativa parlamentare e supportandone i lavori. Pertanto, il Governo esprime un ringraziamento alla Commissione e a tutti i Gruppi per l'esito cui si è pervenuti.

MICELE, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, rinuncio alla replica proprio per accelerare il compimento *dell'iter* del provvedimento. Voglio soltanto dire brevemente che prendo atto con soddisfazione del largo consenso che si è riscontrato intorno alla necessità di approvare il testo in tempi stretti, con la sola eccezione dell'opposizione, che definirei di principio, del collega Debenedetti, il quale ha ribadito argomentazioni che, credo, conosciamo tutti.

Sono d'accordo sul fatto che il disegno di legge torna al Senato con gli appesantimenti che sono stati illustrati ed in parte sottolineati dagli interventi dei colleghi. Mi riferisco alle preoccupazioni del senatore Demasi, così come alle considerazioni dei senatori Wilde e Lago; però desidero

sottolineare anche che l'impianto complessivo della legge resta comunque valido.

Vorrei ricordare intanto che l'obiettivo della forma scritta del contratto era una delle richieste su cui ci siamo battuti e rappresenta un elemento di salvaguardia così come la fissazione del termine dei 60 giorni per i pagamenti. È vero che c'è la possibilità di deroga, anche ampliata, e che vi sono i 120 giorni di tempo perchè la legge entri in vigore; però è altrettanto vero che tra 120 giorni, se non si raggiungono accordi che consentiranno possibilità specifiche, entrerà in vigore il termine dei 60 giorni e quindi nessuno potrà stabilire un termine superiore.

Allo stesso modo mi sembrano positive le norme relative alla procedura dell'arbitrato, o quelle relative al sistema di interessi e di penali, che noi avevamo proposto come deterrente per coloro che non dovessero pagare.

Certo restano delle perplessità sulla soluzione individuata per quanto riguarda la questione dell'IVA. Basta considerare le cose che giustamente faceva notare il senatore Lago e che io stesso avevo evidenziato nella mia relazione, rispetto alle quali occorre sottolineare una condizione di difficoltà reale cui si troveranno di fronte gli operatori.

Altrettanto non soddisfacente è la collocazione dell'abuso di dipendenza economica nelle norme privatistiche anzichè pubblicistiche (noi avevamo immaginato un riferimento alla legge n. 287 del 1990). In ogni caso, il provvedimento predisposto mi sembra un utile compromesso, che soddisfa le esigenze in campo, e quindi mi pare che possa e debba essere approvato al più presto.

PRESIDENTE. Prendendo atto di una comune convergenza emersa in sede di discussione generale da parte di tutti i Gruppi in merito ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame (possibilmente senza apportare modifiche), propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 18 di oggi pomeriggio; in questo modo, se entro le ore 15 di domani – e c'è un impegno in tal senso – perverranno i pareri delle Commissioni permanenti 1ª e 5ª (che siamo comunque tenuti ad attendere), potremo passare alla votazione.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, come lei sa, uso seguire molto attentamente i lavori dell'Aula del Senato: mi domando, pertanto, come possiamo presentare gli emendamenti al provvedimento in esame entro le ore 18 di oggi partecipando nel contempo ai lavori pomeridiani dell'Assemblea, che inizieranno tra breve. Certamente, il Presidente di codesta Commissione non ci vorrà incoraggiare a non seguire i lavori dell'Assemblea!

PRESIDENTE. Mi sembra che la mia decisione non sia arbitraria, ma rifletta un orientamento emerso unanimemente in sede di discussione generale da parte di tutti i Gruppi parlamentari.

DEBENEDETTI. Qualunque orientamento sia emerso non può ledere il diritto dei singoli parlamentari.

Chiedo, pertanto, che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per domani.

PRESIDENTE. Concordo con l'osservazione svolta dal senatore Debenedetti.

Pertanto, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 10 di domani.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI